

N. R.G. 2021/8293



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **8293/2021** promosso da:

██ con il patrocinio dell'avv. DI PUPPO ALESSANDRO,
elettivamente domiciliato in VIA DELLA MOSTRA 3 39100 BOLZANO presso il difensore avv.
DI PUPPO ALESSANDRO

RICORRENTE/I

contro

██ con il patrocinio dell'avv.
RITROVATO JADER, elettivamente domiciliato in VIALE P. PIETRAMELLARA N. 5 40121
BOLOGNA presso il difensore avv. RITROVATO JADER

██ con il patrocinio dell'avv. CONTI GIACOMO,
elettivamente domiciliato in CORSO GARIBALDI 70 20121 MILANO presso il difensore avv.
CONTI GIACOMO

RESISTENTE/I

Il giudice dott. Vittorio Serra,
letti gli atti del procedimento sopra indicato;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ritenuto che, come si desume dalla documentazione prodotta e dalle allegazioni non contestate delle parti, ██████████ ha scaricato l'intero contenuto della sua casella *email* in ██████████, che conteneva tutte le comunicazioni inerenti i clienti a lei affidati, quando il rapporto di lavoro era ormai cessato (31.12.2020), ma l'accesso al sistema le era ancora consentito, perché ██████████ aveva chiesto all'ex dipendente di continuare a gestire il portafoglio clienti nelle more delle trattative dirette a cercare l'instaurazione di un nuovo rapporto di collaborazione tra le parti;

ritenuto che non vi sia prova, e neanche precisa allegazione, in ordine alla natura di banca di dati della documentazione informatica scaricata dalla ██████████ richiedendo la banca di dati che il materiale sia scelto o disposto in modo da costituire una creazione intellettuale;

ritenuto pertanto che possa trovare applicazione la legge in materia di diritto di autore;

ritenuto che nemmeno vi sia prova della natura segreta delle informazioni sottratte;

ritenuto in particolare che dai documenti 29 e 32 della ricorrente risulti quale fosse il contenuto della casella di posta aziendale e che la ██████████ vi accedeva con proprie credenziali, circostanze insufficienti a dar prova dell'adozione di misure ragionevolmente adeguate a mantenere le informazioni segrete;

ritenuto pertanto che non possano trovare applicazione gli artt. 98 e 99 c.p.i.;

ritenuto che non vi siano elementi che consentano, nei limiti del presente giudizio sommario, di accertare una condotta di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c.;

ritenuto in particolare che, sotto il profilo in esame, la concorrenza sleale si configuri, ove vengano violati i principi della correttezza professionale;

ritenuto che non costituisca violazione della correttezza professionale l'utilizzo da parte dell'ex dipendente dell'esperienza e delle conoscenze acquisite come frutto del proprio lavoro;

ritenuto che non vi sia prova che la ██████████ abbia sottratto clienti, che già non le appartenevano per effetto delle precedenti esperienze professionali;

ritenuto che, considerata l'incertezza del risultato probatorio, sia equo compensare le spese di lite;

P.Q.M.

- respinge il ricorso;
- compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.

Si comunichi.

Bologna, 31 gennaio 2022

il giudice
dott. Vittorio Serra